



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE DEI
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE

Uff. III

*Sez. II – Relazioni sindacali, missioni e
trattamento di quiescenza.*

Ai Rappresentanti delle OO.SS.

Corpo di Polizia penitenziaria
Area Negoziabile dei Dirigenti di Polizia penitenziaria
Comparto Funzioni Centrali
Carriera Dirigenziale Penitenziaria
Dirigenza Area Funzioni Centrali


Loro sedi

Oggetto: Misure urgenti sull'impiego di certificazioni verdi in ambito pubblico ed obbligo vaccinale.
Indicazioni operative.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la nota prot. n. 0058736.U del 09/12/2021 di questa
Direzione Generale, afferente la materia in oggetto specificata.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Giuseppe Casciapuoti



VISTO: il Capo della Sezione Responsabile dell'istruttoria dott. Alessandro Romandini



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ *Direzione Generale del Personale, delle Risorse e per l'Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile*

Ai Dirigenti degli Uffici del Capo Dipartimento
SEDE

Al Direttore Generale per l'Esecuzione Penale
Esterna e di Messa alla Prova
SEDE

Ai Dirigenti degli Uffici I, II e III della Direzione
Generale del personale, delle Risorse e per l'Attuazione
dei Provvedimenti del Giudice Minorile
SEDE

Al Servizio Sicurezza
SEDE

Ai Dirigenti dei Centri per la Giustizia Minorile
LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Uffici Interdistrettuali per l'Esecuzione
Penale Esterna
LORO SEDI

e p.c.

Al Sig. Capo del Dipartimento

Al Sig. Vice Capo del Dipartimento

OGGETTO: misure urgenti sull'impiego di certificazioni verdi in ambito lavorativo pubblico ed obbligo vaccinale. Indicazioni operative.

Si porta all'attenzione delle SS.LL. l'entrata in vigore del decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021) che, a far data dal 15 dicembre 2021, introducendo il nuovo art. 4 ter del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ha esteso ad altre categorie di lavoratori, ai fini dello svolgimento della prestazione lavorativa, l'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2.

L'articolato normativo precisa che per "*adempimento dell'obbligo vaccinale*" deve intendersi il completamento del ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 p.v., anche la somministrazione della successiva dose di richiamo (*booster*) da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute, fatto salvo l'esonero dovuto a specifiche condizioni cliniche attestate e documentate nel rispetto delle previsioni normative.

Destinatari dell'obbligo vaccinale

Tra i lavoratori interessati dall'estensione dell'obbligo vaccinale, per quanto di interesse di questo Dipartimento, sono inclusi:

1. il "*personale del comparto sicurezza*", nell'ambito del quale deve annoverarsi il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, indipendentemente dalla sede di svolgimento della prestazione lavorativa (art.2, comma 1, lett. b);
2. il "*personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze ... del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minorenni*" (art.2, comma 1, lett. d).

Con riferimento al **personale del Corpo di polizia penitenziaria**, si precisa che la temporanea assenza per la fruizione di periodi di congedo (ordinario o straordinario), di permessi studio, ecc., non determinando una cesura nel rapporto di lavoro, non fa venir meno l'assoggettamento all'obbligo vaccinale.

L'obbligo vaccinale permane, altresì, in capo agli appartenenti al Corpo che siano distaccati in altre sedi, anche esterne all'Amministrazione penitenziaria (es. uffici giudiziari, organismi interforze, organismi internazionali) o che si avvalgano di istituti giuridici che implicano lo svolgimento di attività connesse allo status di appartenente al Corpo (es. aspettativa sindacale).

Residuano alcune situazioni di legittima assenza del personale di Polizia Penitenziaria, le cui ipotesi e la necessità o meno di procedere, a decorrere dal 15 dicembre 2021, all'invito a regolarizzare la propria posizione in ordine all'obbligo vaccinale, sono riepilogate nella tabella redatta e allegata alla circolare dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che per brevità si allega alla presente.

Come si evince dalla stessa, la necessità di ottemperare non sussiste nell'immediato con riguardo a residuali situazioni di quiescenza del rapporto di lavoro (nella tabella contrassegnate con il NO). Coloro i quali fruiscano di tali istituti giuridici dovranno, al rientro, ricevere l'invito ad assolvere all'obbligo vaccinale.

Con riferimento al **personale di cui al punto 2)**, l'obbligo vaccinale deve intendersi esteso agli operatori penitenziari appartenenti alla carriera dirigenziale penitenziaria che svolgono la propria attività lavorativa all'interno degli Istituti penitenziari (per adulti e per minori) in qualità di direttori e vice direttori e agli operatori appartenenti al comparto funzioni centrali in servizio presso gli Istituti penali medesimi; l'obbligo medesimo deve ritenersi, altresì, esteso ai cappellani militari.

Per l'ipotesi (non infrequente) in cui il predetto personale sia in servizio sia presso strutture detentive minorili che presso sedi *extra moenia* (ad esempio, per effetto di provvedimenti di distacco), si ritiene prevalente lo svolgimento in modo continuativo (per il periodo di distacco) della prestazione lavorativa all'interno della struttura detentiva. Tale personale dovrà, pertanto, ritenersi assoggettato all'obbligo vaccinale.

L'applicabilità della disposizione ad altre categorie di soggetti che, a vario titolo, accedono all'interno degli Istituti penitenziari, pone alcuni dubbi interpretativi. Si tratta, in particolare:

- dei mediatori culturali e degli esperti convenzionati ex art. 80 L. 354/1975;
- dei funzionari della professionalità di servizio sociale in servizio presso gli Uffici di esecuzione penale esterna che accedono periodicamente (per un limitato arco temporale e ad intervalli variabili in ragione delle esigenze dei singoli uffici), per l'espletamento dei compiti istituzionali, all'interno degli Istituti penitenziari per adulti (cd. "antenne operative");
- dei funzionari della professionalità di servizio sociale in servizio presso gli Uffici di servizio sociale per minorenni (USSM) che accedono periodicamente (per un limitato arco temporale e ad intervalli variabili in ragione delle esigenze dei singoli uffici), per l'espletamento dei compiti istituzionali, all'interno degli Istituti penitenziari minorili;
- dei soggetti che svolgono attività di volontariato (in forma singola o associata) all'interno degli Istituti penitenziari (per adulti e minori);
- dei soggetti alle dipendenze di ditte private fornitrici di beni e di servizi che svolgono la propria attività all'interno degli Istituti penitenziari (per adulti e minori) sulla base di un contratto di appalto.

Dalla lettura degli atti parlamentari allegati al disegno di legge per la conversione in legge del D.L. 26 novembre 2021, n. 172 si possono trarre elementi di valutazione ai fini di una corretta interpretazione della disposizione in esame e della corretta individuazione dei destinatari dell'obbligo vaccinale.

Si legge, in particolare, nella relazione introduttiva al predetto schema legislativo: *"per quanto riguarda la lettera d) si tratta di strutture per loro natura chiuse, e nelle quali vi è la convivenza forzosa della popolazione detenuta e la presenza diuturna di lavoratori quali gli operatori penitenziari appartenenti alla carriera dirigenziale penitenziaria in qualità di direttori e vice direttori, operatori appartenenti al comparto funzioni centrali, cappellani ed ancora – anche con rapporto libero professionale – mediatori culturali ed esperti ai sensi dell'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354"*.

Rientrano, dunque, tra i diretti destinatari della disposizione anche i mediatori culturali e gli esperti ex art. 80 O.P. che svolgono la propria attività alle dipendenze dell'Istituto penitenziario sulla base di un rapporto di collaborazione libero professionale e, dunque, non possono essere considerati dipendenti in senso tecnico.

Non rientrano, invece, tra i destinatari dell'obbligo vaccinale i volontari ex artt. 17 e 78 O.P. e i dipendenti di ditte esterne che accedano, per lo svolgimento della loro attività, all'interno degli Istituti penitenziari. Per i primi, appare agevole rilevare che l'attività di volontariato non può essere qualificata "attività lavorativa"; per i secondi che i lavoratori non possono ritenersi, per ovvie ragioni, "alle dirette dipendenze" del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria o del Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità.

Va, parimenti, esclusa l'estensione dell'obbligo vaccinale anche per i funzionari della professionalità di servizio sociale in servizio presso gli Uffici di esecuzione penale esterna o presso gli Uffici di servizio sociale per i minorenni che accedono periodicamente presso gli Istituti penitenziari per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali (attività di osservazione di detenuti, colloqui, partecipazione ad attività di equipe, etc.). Una diversa opzione interpretativa finirebbe con il contrastare sia con la lettera che con la ratio stessa delle disposizioni normative, come si evince dalla lettura dei lavori parlamentari.

La finalità della norma appare, infatti, quella di estendere l'obbligo vaccinale a tutti i dipendenti che prestano servizio in modo stabile e continuativo all'interno degli istituti penitenziari; tra questi non è

possibile ricomprendere personale in servizio presso altre strutture e che si trova ad accedere, per un limitato arco temporale per ragioni legate al servizio svolto, all'interno delle strutture detentive.

In riferimento alle situazioni di assenza dal servizio (per congedo o aspettativa) ovvero di temporanea quiescenza del rapporto di lavoro, per la dirigenza penitenziaria e per il personale del Comparto funzioni centrali, si richiamano le considerazioni in precedenza espresse per il personale del Corpo di polizia penitenziaria ed i corrispondenti istituti giuridici previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Modalità organizzative

La norma definisce la vaccinazione quale requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative, la cui sussistenza è assicurata dai Direttori dei servizi interessati che verificheranno, sin dall'entrata in vigore della disposizione, l'adempimento dell'obbligo vaccinale, invitando il personale destinatario dell'obbligo a regolarizzare la propria posizione con le modalità previste dalla legge.

Questo Dipartimento ha già intrapreso le attività propedeutiche ad una verifica massiva delle certificazioni, da effettuarsi attraverso le piattaforme messe a disposizione dall'INPS e dal portale NoiPA, collegate a loro volta alla Piattaforma Nazionale D.G.C. (Digital Green Certificate) realizzata attraverso l'infrastruttura "Tessera Sanitaria" e gestita dalla società Sogei Spa per conto del Ministero della salute.

Attraverso tali piattaforme i responsabili delle singole strutture potranno verificare la situazione relativa alla vaccinazione del personale in servizio nella propria sede.

Nell'ipotesi in cui le suddette piattaforme non dovessero essere ancora disponibili alla data di entrata in vigore delle disposizioni che estendono l'obbligo vaccinale (15 dicembre 2021), la verifica dovrà essere effettuata richiedendo a ciascuno dei dipendenti destinatari dell'obbligo vaccinale l'esibizione di copia della certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione, sempre che gli stessi non vi abbiano già provveduto spontaneamente ai sensi dell'art.9 quinquies, comma 4, del decreto legge 52/2021, convertito con modificazioni dalla legge 87/2021.

Si coglie l'occasione per segnalare, tra le novità introdotte dal D.L.172/2021, la riduzione da dodici a nove mesi della validità delle certificazioni verdi COVID-19 da avvenuta vaccinazione (anche riferita alla somministrazione della dose di richiamo), o da avvenuta guarigione conseguente ad infezione contratta dopo aver effettuato una o più dosi di vaccino.

Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i responsabili delle strutture dovranno invitare, senza indugio e per iscritto, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito ovvero l'attestazione relativa all'esonero o al differimento della stessa nelle forme previste per legge.

Per il personale destinatario dell'obbligo vaccinale assente dal servizio e per il quale non risulti possibile la consegna diretta della comunicazione contenente la suddetta diffida, l'atto dovrà essere inviato a mezzo PEC (ove il destinatario ne disponga) o, in mancanza, a mezzo raccomandata A.R.

Nel caso in cui presenti la documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'interessato dovrà trasmettere immediatamente e, comunque, entro tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale, in mancanza della quale l'obbligo medesimo non potrà considerarsi osservato.

Resta inteso che, nelle more della effettuazione della vaccinazione, quanti abbiano presentato richiesta dovranno comunque, esibire, ai fini dell'accesso nei luoghi di svolgimento della attività lavorativa, una valida certificazione verde Covid-19 (cd. "green pass").

Conseguenze del mancato rispetto delle prescrizioni.

I responsabili delle singole strutture, in caso di mancata presentazione della documentazione attestante l'avvenuta vaccinazione nei termini e con le modalità innanzi descritte, accerteranno l'inosservanza dell'obbligo vaccinale dandone immediata comunicazione all'interessato.

L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione del diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze sul piano disciplinare e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominati, anche di natura previdenziale. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono, inoltre, alla maturazione delle ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

La sospensione del rapporto di lavoro è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e, comunque, non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Degli eventuali provvedimenti di sospensione le Direzioni di appartenenza daranno comunicazione alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato per le attività di competenza in materia di trattamento economico e a questo Dipartimento per la trascrizione sullo stato matricolare del dipendente.


Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale, salvo che il fatto non costituisca reato (nei casi di alterazione o falsificazione della certificazione ovvero di sostituzione di persona), è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 4 comma 1 D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 (pagamento di una somma da euro 600 ad euro 1.500). Restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

L'inosservanza da parte dei responsabili delle strutture degli obblighi di verifica e controllo è sanzionata attraverso un richiamo alle disposizioni di cui all'art. 4 commi 1,3,5 e 9 D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1.000). La sanzione è irrogata dal Prefetto e si applicano, in quanto compatibili, i principi generali e le norme dettate in generale per le sanzioni amministrative dalla L. 689/1981 (artt.1-31).

Si raccomanda la scrupolosa osservanza delle indicazioni contenute nella presente circolare, condividendone i contenuti con il personale al quale si chiede di fornire piena ed attiva collaborazione al fine di garantire un sereno ed efficace andamento delle attività istituzionali.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
Giuseppe Cacciapuoti





MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

ELENCO ISTITUTI GIURIDICI IN RELAZIONE ALL'OBBLIGO VACCINALE

ISTITUTO GIURIDICO	FONTE NORMATIVA	DISCIPLINA	DESTINATARI INVITO
Assenze per recupero delle energie psico-fisiche			
Congedo ordinario	Art. 9 d.P.R. 39/2018 Art.34 Dlgs.443/1992	- durata massima: 45 giorni all'anno; - trattamento economico: intero; - utile ai fini giuridici.	SI
Congedi straordinari			
Congedo straordinario per gravi motivi	Art. 37 d.P.R. 3/1957	- durata massima: 45 giorni all'anno; - trattamento economico: intero; - utile ai fini giuridici.	SI
Congedo straordinario per visite specialistiche	art. 7 d.P.R. 39/2018	- massima: 45 giorni all'anno; - trattamento economico: intero; - utile ai fini giuridici.	SI
Congedo straordinario per esami	Art. 37 d.P.R. 3/1957	- massima: 45 giorni all'anno; - trattamento economico: intero; - utile ai fini giuridici.	SI
Congedo straordinario per cure termali	Art. 37 d.P.R. 3/1957	- durata massima: 15 giorni all'anno; - trattamento economico: intero; - utile ai fini giuridici.	SI
Congedo straordinario per trasferimento	art. 15 d.P.R. 395/1995	- durata massima: 20 giorni; - trattamento economico: intero; - utile ai fini giuridici.	SI
Assenze legate all'epidemia da COVID-19			

Congedo straordinario per temporanea dispensa dalla presenza in servizio	art. 87, comma 6, dl 18/2020	- durata massima: pari al numero di giorni necessari; - trattamento economico: intero; - utile ai fini giuridici.	SI
Congedo straordinario per quarantena, malattia o permanenza domiciliare	art. 87, comma 7, dl 18/2020	- durata massima: pari al numero di giorni necessari; - trattamento economico: intero; - utile ai fini giuridici.	SI
Permessi per donazione			
Permessi per donazione midollo osseo	art. 5 l. 52/2001	- durata massima: pari al numero di giorni necessari per recuperare le energie psico-fisiche; - trattamento economico: intero; - utile ai fini giuridici.	SI
Permessi per donazione sangue	art. 1 l. 584/1967 e art. 8 l. 219/2005	- durata massima: pari al numero di giornate di donazione; - trattamento economico: intero; - utile ai fini giuridici.	SI
Assenze per malattia			
Congedo straordinario per malattia	Art. 37 d.P.R. 3/1957	- durata massima: 45 giorni all'anno; - trattamento economico: intero; - utile ai fini giuridici.	SI
Aspettativa per infermità	art. 68 d.P.R. 3/1957	- durata massima: 18 mesi continuativi, prorogabili di ulteriori 6, o 30 mesi nel quinquennio; - trattamento economico: differenziato a seconda del periodo; - utile ai fini giuridici.	SI
Congedo straordinario per terapie salvavita	art. 13 d.P.R. 170/2007	- durata massima: pari al numero di giorni necessari; - trattamento economico: intero; - utile ai fini giuridici.	NO
Aspettativa in attesa del riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio	art. 19 d.P.R. 164/2002	- durata massima: pari al numero di giorni necessari; - trattamento economico: differenziato a seconda del periodo; - utile ai fini giuridici.	NO
Assenze per assistenza ai soggetti diversamente abili			
Permessi mensili per l'assistenza ai diversamente abili	art. 33 l. 104/92	- durata massima: 3 giorni al mese; - trattamento economico: intero;	SI

		- utile ai fini giuridici.	
Congedo per assistenza al familiare disabile grave	art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001	- durata massima: 24 mesi nell'arco della vita lavorativa; - trattamento economico: intero, ma non matura il TFR; - utile ai fini giuridici, tranne che per la maturazione del congedo ordinario.	SI
Assenze per motivi familiari			
Congedo di maternità	art. 16, d.lgs. 151/2001	- durata massima: 5 mesi per ogni gravidanza; - trattamento economico: intero; - utile ai fini giuridici.	NO
Congedo di paternità	art. 28 d.lgs. 151/2001	- durata massima: 5 mesi per ogni gravidanza; - trattamento economico: intero; - utile ai fini giuridici.	NO
Congedo parentale	art. 32 d.lgs. 151/2001	- durata massima: 6 mesi per le madri e 7 per i padri per ogni figlio entro i 12 anni di età; - trattamento economico: differenziato. Non utile ai fini della tredicesima mensilità; - utile ai fini giuridici, tranne che per la maturazione del congedo ordinario.	SI
Congedo per malattia del figlio	art. 47 d.lgs. 151/2001	- durata massima: variabile in ragione della durata della malattia e dell'età del figlio; - trattamento economico: differenziato; - utile ai fini giuridici.	SI
Congedo in caso di adozione e/o affidamento	artt. 36 e ss. D.lgs. 151/2001 e art. 21 d.P.R. 164/2002	- durata massima: variabile in ragione della durata della procedura di adozione; - trattamento economico: senza assegni, ma valido ai fini della tredicesima mensilità; - utile ai fini giuridici.	SI
Aspettativa per motivi di famiglia	art. 69 d.P.R. 3/1957	- durata massima: 12 mesi; - trattamento economico: senza assegni; - non utile ai fini giuridici.	NO
Aspettativa del dipendente il cui coniuge, dipendente pubblico, presta servizio all'estero	l. 26/1980	- durata massima: legata al periodo di servizio del coniuge; - trattamento economico: senza assegni; - non utile ai fini giuridici.	NO

Assenze per l'esercizio di diritti politici			
Permessi e licenze per espletamento del mandato amministrativo (partecipazione alle sedute degli organi consiliari)	art. 79 d.lgs. 267/2000	- durata massima: variabile in ragione della durata dell'impegno politico; - trattamento economico: differenziato; - utile ai fini giuridici.	SI
Aspettativa per mandato amministrativo presso gli enti locali o il Parlamento nazionale	art. 81 d.lgs. 267/2000	- durata massima: pari alla durata del mandato; - trattamento economico: senza assegni; - utile ai fini giuridici.	NO
Aspettativa per campagna elettorale	art. 81, comma 2, l. 121/1981	- durata massima: pari alla durata della campagna elettorale; - trattamento economico: intero; - utile ai fini giuridici.	SI
Assenze per l'esercizio del diritto allo studio			
Permessi per esercizio del diritto allo studio	art. 78 d.P.R. 782/1985	- durata massima: 150 ore annue; - trattamento economico: intero; - utile ai fini giuridici.	SI
Congedo per la formazione	art. 5 l. 53/2000 e art. 20 d.P.R. 164/2002	- durata massima: 11 mesi nell'arco della vita lavorativa; - trattamento economico: senza assegni; - non utile ai fini giuridici.	NO
Congedo straordinario per dottorato di ricerca e per borsa di studio	art. 2 l. 476/1984 e art. 6 l. 398/1988	- durata massima: pari alla durata del corso; - trattamento economico: senza assegni in caso di dottorato con borsa, altrimenti con assegni. Utile in ogni caso ai fini pensionistici; - utile ai fini giuridici.	NO
Comando e collocamento fuori ruolo			
Collocamento in posizione di fuori ruolo	d.lgs. n. 443/1992 art.t. 57,58,59 D.P.R. n.3/1957	- durata massima: variabile; - trattamento economico: senza assegni; - utile ai fini giuridici.	NO
Comando in altre pubbliche amministrazioni	art. 39 d.lgs. n.443/1992 art.56 D.P.R. n.3/1957	- durata massima: pari alla durata dell'incarico; - trattamento economico: senza assegni; - utile ai fini giuridici.	NO
Impiego all'estero			
Impiego all'estero in missione	art. 1 l. 836/1973	- durata massima: pari alla durata dell'incarico; - trattamento economico: trattamento fondamentale a carico dell'Amministrazione. Variabile per il resto;	SI

		- utile ai fini giuridici.	
Impiego all'estero in posizione di fuori ruolo	art. 1 l. 1114/1962	- durata massima: pari alla durata dell'incarico; - trattamento economico: senza assegni; - utile ai fini giuridici.	NO
Assenze per l'esercizio di diritti sindacali			
Aspettativa per motivi sindacali	art. 33 d.P.R. 164/2002	- durata massima: pari alla durata dell'incarico; - trattamento economico: senza assegni; - utile ai fini giuridici.	SI
Distacchi sindacali	art. 31 d.P.R. 164/2002	- durata massima: pari alla durata dell'incarico; - trattamento economico: intero; - utile ai fini giuridici, tranne che per la maturazione del congedo ordinario.	SI
Permessi sindacali	art. 32 d.P.R. 164/2002	- durata massima: variabile in base al numero delle deleghe; - trattamento economico: senza assegni; - utile ai fini giuridici.	SI
Assenze per motivi disciplinari/penali			
Sospensione disciplinare	artt. 5 d.lgs. 449/1992	- durata massima: 6 mesi; - trattamento economico: assegno alimentare e assegni per carichi di famiglia; - non utile ai fini giuridici.	NO
Sospensione cautelare	artt.7 d.lgs. 449/1992	- durata massima: 5 anni; - trattamento economico: assegno alimentare e assegni per carichi di famiglia; - non utile ai fini giuridici.	NO
Assenze ad altro titolo			
Aspettativa per il passaggio ad altri ruoli dell'Amministrazione	art. 75 D.lgs 443/1992	- durata massima: pari alla durata della procedura di transito; - trattamento economico: pari a quello goduto all'atto del giudizio di non idoneità; - non utile ai fini giuridici.	NO
Assenza per attività di volontariato	art. 39 d.lgs. 1/2018 art.9 d.P.R. 194/2001	- durata massima: 90 giorni nell'arco dell'anno; - trattamento economico: intero; - utile ai fini giuridici.	SI



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19 E PER L'ESECUZIONE
DELLA CAMPAGNA VACCINALE NAZIONALE
Via XX settembre, 11 - 00187 Roma

Allegati: 2 (due).
Annessi://.

Roma,

OGGETTO: Aggiornamento delle indicazioni sulla prosecuzione della campagna vaccinale anti SARS-CoV-2/COVID-19.

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

~~~~~  
Riferimenti e seguiti in allegato "B".  
~~~~~

1. Il Ministero della Salute, con i documenti in riferimento, ha aggiornato progressivamente le raccomandazioni per la somministrazione di dosi aggiuntive di vaccino, cui hanno fatto seguito comunicazioni attuative a cura di questa Struttura (lettere a seguito). Tali aggiornamenti tengono conto delle evidenze più recenti in tema di risposta immunitaria ai vaccini anti SARS-CoV-2 che mostrano, dopo circa sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario, una riduzione progressiva della protezione immunitaria, pur mantenendola elevata nei confronti delle forme severe di malattia.
2. Nel dettaglio, le attuali indicazioni ministeriali per la somministrazione delle c.d. "terze dosi" (dosi aggiuntive e dosi *booster*) prevedono:
 - nei soggetti trapiantati e immunocompromessi di età ≥ 12 anni, una dose aggiuntiva¹ di vaccino a mRNA, dopo almeno 28 giorni dall'ultima dose, come completamento del ciclo di vaccinazione primario;
 - in tutti i soggetti al di sopra dei 40 anni di età - a partire dal prossimo 1° dicembre la platea sarà allargata a tutti gli *over18*² - una dose *booster*³ di vaccino a mRNA, come richiamo dopo il completamento del ciclo primario di vaccinazione, secondo i seguenti intervalli temporali:
 - dopo almeno 150 giorni (cinque mesi) per tutti i soggetti di età ≥ 18 anni che hanno completato il ciclo primario di vaccinazione con uno dei vaccini autorizzati da EMA, inclusi tutti i soggetti vaccinati con una unica dose di vaccino Janssen (cfr. circolari in riferimento i. e j.);
 - dopo almeno 28 giorni ed entro 180 giorni (sei mesi) dal completamento del ciclo vaccinale primario per i soggetti vaccinati all'estero con un vaccino non autorizzato da EMA (cfr. circolare in riferimento g.).

J.

¹ Pari a 30 mcg in 0,3 mL per *Comirnaty* di BioNTech/Pfizer negli *over-12*, 100 mcg in 0,5 mL per *Spikevax* di Moderna negli *over-18*, come da Determina AIFA n. 1067/2021. Non è attualmente autorizzato l'utilizzo di vaccini a vettore adenovirale (*VaxZevria* di AstraZeneca e Janssen di Johnson & Johnson) come dose aggiuntiva.

² Con la circolare in riferimento j. l'accesso alla dose *booster* è stato esteso anche alla fascia 18+39.

³ Nello specifico: 30 mcg in 0,3 mL per *Comirnaty* di BioNTech/Pfizer, 50 mcg in 0,25 mL per *Spikevax* di Moderna in entrambi i casi solo a favore degli *over-18*, come da parere della CTS di AIFA in data 28.10.2021 e successive determinazioni n. 1285/2021 e n. 1352/2021. Non è attualmente autorizzato l'utilizzo di vaccini a vettore adenovirale (*VaxZevria* di AstraZeneca e Janssen di Johnson & Johnson) come dose *booster*.

3. Per quanto sopra, considerando:

- la necessità di contenere e contrastare la circolazione del virus SARS-CoV-2 attraverso la somministrazione del ciclo primario al maggior numero possibile di soggetti ed il mantenimento di un'elevata protezione individuale nei soggetti già vaccinati;
- l'ampliamento progressivo delle platee mensili dei destinatari del *booster*/richiamo;
- l'ampia disponibilità di vaccini a mRNA e l'elevata capacità di somministrazione garantita anche dalla riapertura di ulteriori punti vaccinali;
- la richiamata necessità di incrementare il ritmo di somministrazione delle terze dosi e di proseguire con il completamento dei cicli vaccinali primari,

vogliano codeste Regioni/P.A.:

- proseguire nella campagna dei cicli vaccinali primari e delle c.d. "terze dosi" sempre nel rispetto delle seguenti priorità:

- fasce di popolazione più vulnerabili⁴ rispetto a forme gravi di COVID-19 per età e/o elevata fragilità;
- categorie per le quali la vaccinazione è obbligatoria (personale del comparto sanitario, incluso personale delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, personale della Scuola, personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, etc.);
- categorie per le quali la vaccinazione è fortemente raccomandata, in particolare familiari conviventi, *caregiver*, genitori/tutori/affidatari dei citati soggetti estremamente vulnerabili;

- garantire, per le categorie per le quali la vaccinazione è obbligatoria, l'opzione di accesso diretto agli *hub* vaccinali senza prenotazione e predisporre - ove possibile - linee dedicate, sia per il ciclo primario sia per i richiami. Per tali categorie si autorizza sin d'ora la somministrazione dei richiami a partire dai 18 anni di età, fatto salvo il vincolo temporale dei 5 mesi dalla conclusione del ciclo primario;
- ricorrere sistematicamente alla "chiamata attiva" per la prenotazione delle c.d. "terze dosi";
- utilizzare entrambi i vaccini a mRNA disponibili in modo bilanciato;
- rafforzare la capillarizzazione delle somministrazioni impiegando medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacisti e *team* mobili sanitari della difesa.

4. L'accelerazione impressa all'attuale fase della campagna di somministrazione dei cicli primari e dei richiami, nel pieno rispetto delle priorità stabilite, consentirà di ridurre ulteriormente il numero di soggetti non ancora vaccinati e di mantenere un'elevata protezione individuale nei soggetti già vaccinati con il ciclo primario, mitigando così la recrudescenza epidemica, lo sviluppo di ulteriori forme gravi di malattia e di decessi da COVID-19 su tutto il territorio nazionale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo FIGLIUOLO



⁴ In particolare: soggetti trapiantati e immunocompromessi, soggetti di età ≥ 80 anni e, a seguire, della fascia 60+79, ospiti dei presidi residenziali per anziani, soggetti con elevata fragilità, ospiti delle strutture residenziali e semiresidenziali con disabilità, affetti da disturbi psichiatrici o da dipendenze patologiche, secondo le indicazioni del Ministero della Salute.